


MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



**SEZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001**


DATA	MOTIVO	APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
01.02.2018	REV 2018/00	

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 2 di 36

1	PARTE GENERALE	4
1.1	PREMESSA.....	4
1.2	IL FONDAMENTO NORMATIVO DELLE MISURE INTEGRATIVE EX LEGGE 190/2012.....	6
1.3	SCOPO E FINALITÀ.....	8
1.4	RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RTPC) ..	10
1.5	FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	11
1.6	CODICE ETICO.....	13
1.7	SISTEMA DISCIPLINARE.....	14
2	PARTE SPECIALE.....	16
2.1	APPROCCIO METODOLOGICO	16
2.1.1	La mappatura dei processi	16
2.1.2	La valutazione del rischio	17
2.1.3	Il trattamento del rischio	18
2.2	LA TIPOLOGIA DEI REATI	19
2.3	MAPPATURA DEI REATI, ANALISI DEI RISCHI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	20
2.4	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	22
2.4.1	MISURE GENERALI	22
I.	<i>Flussi Informativi: obblighi di informazione e tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. "whistleblower")</i>	22
II.	<i>Conflitto di interesse</i>	23
III.	<i>Meccanismi di accountability.....</i>	24
IV.	<i>Trasparenza ed accesso alle informazioni</i>	24
V.	<i>Incompatibilità ed inconfiribilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali.....</i>	25
VI.	<i>Attività precedente o successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</i>	26
2.4.2	MISURE SPECIFICHE	28
I.	<i>Gestione delle risorse finanziarie</i>	29
II.	<i>Affidamento di lavori, servizi e forniture.....</i>	30
III.	<i>Rapporti con i soggetti privati e con i soggetti pubblici.....</i>	31
IV.	<i>Conferimento di incarichi di collaborazione.....</i>	32
V.	<i>Erogazione del servizio</i>	33
VI.	<i>Acquisizione e progressione del personale.....</i>	34
3	AGGIORNAMENTO	36

Allegati:

- 1. Report Trimestrale Referenti Anticorruzione**
- 2. Report Trimestrale Pubblicazioni Trasparenza**

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 4 di 36

1 PARTE GENERALE

1.1 PREMESSA


ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.a. (d'ora in avanti API) è una società multiservizi (cd. multi utility) che gestisce sul territorio pinerolese una pluralità di servizi pubblici a favore di Comuni, Aziende e cittadini.

La compagine sociale di API è costituita da numerosi Comuni del Pinerolese presenti, altresì, in ACEA PINEROLESE ENERGIA ed in ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI s.r.l..

Così come previsto nell'art. 1 dello Statuto, API è società costituita ai sensi dell'art. 113 TUEL, secondo il procedimento previsto dall'art. 115 TUEL.

API ha, quindi, natura di gestore di servizio pubblico industriale avente ad oggetto come meglio dettagliato nell'art. 3 dello Statuto, i seguenti servizi:

- nell'ambito del **settore energia**:
 - o teleriscaldamento,
 - o gestione reti gas,
 - o produzione calore;
- nell'ambito del **settore ambiente**:
 - o raccolta differenziata,
 - o raccolta rifiuti solidi urbani,
 - o smaltimento rifiuti,
 - o trattamento rifiuti,
 - o igiene del suolo;
- nell'ambito del **settore acqua**:
 - o captazione,
 - o distribuzione,
 - o controllo qualità,
 - o collettamento fognario e depurazione,
 - o ricerca guasti e perdite,
 - o manutenzione straordinaria reti e impianti.

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 5 di 36


In ragione dei servizi pubblici resi, API è sottoposta al controllo analogo da parte dei Comuni partecipanti al capitale sociale per i servizi affidati secondo la modalità *in house providing*, oltreché dell'Autorità d'Ambito n° 3 Torinese, dell'AEEGSI e dell'ATOR.

Con effetto dal 1° dicembre 2016, API ha incorporato le controllate ACEA AMBIENTE s.r.l. ed ACEA POWER s.r.l.. Inoltre API detiene l'intero capitale sociale di DISTRIBUZIONE GAS NATURALE s.r.l., nata nell'anno 2006 con l'obiettivo di incrementare l'efficienza del servizio inerente la distribuzione di gas metano con una conseguente razionalizzazione dei costi a beneficio dei soci.

Nell'ottica di costante miglioramento, API ha ottenuto le seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 9001 con riguardo al settore calore e all'impianto di compostaggio, emblematica del percorso di miglioramento degli standard produttivi e di soddisfazione del cliente;
- UNI EN ISO 14001 con riguardo all'impianto di compostaggio e discarica, attestante il raggiungimento ed il mantenimento di elevati livelli qualitativi e funzionali relativi al sistema di gestione ambientale;
- OHSAS 18001, fondamentale per un maggior controllo degli adempimenti in materia di sicurezza, al fine di garantire i lavoratori e tutti i soggetti terzi in ottica di salute e sicurezza.

API, nello svolgere le proprie attività, applica, rispetta ed esorta al rispetto dei principi etico-comportamentali espressi nel Codice Etico, dei principi e delle misure di prevenzione al malaffare contenuti nel Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (d'ora in avanti, Piano) e nei relativi regolamenti allegati, nonché nelle presenti misure integrative di prevenzione della corruzione.

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 6 di 36

1.2 IL FONDAMENTO NORMATIVO DELLE MISURE INTEGRATIVE EX LEGGE 190/2012

Il 6 novembre 2012 il Legislatore approvava la Legge n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, la c.d. *Legge Anticorruzione*.


La *Legge Anticorruzione* veniva approvata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

In particolare, la Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adequatezza e collaborare con gli altri Stati e le Organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e la messa a punto delle misure.

La Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più Organi, secondo le necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.


In attuazione di quanto stabilito nella citata Legge n. 190/12, sono stati poi emanati:

- D.lgs. n. 33/2013, che specifica e disciplina gli adempimenti in materia di Trasparenza previsti nei citati commi da 15 a 33 dell'art 1 della Legge n. 190/12 e ne estende la portata ad ulteriori vincoli attraverso i rimandi contenuti nell'art. 22;
- D.lgs. n. 39/2013, che disciplina i casi di inconferibilità ed incompatibilità, compresi quelli relativi agli incarichi *“di Amministratore di Enti pubblici e di Enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico”* e *“lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso Enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'Ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'Amministrazione”*;
- numerose Delibere e Determinazioni della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); in particolare:
 - o Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 (recante le *“Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte*

 L'INNOVAZIONE È IL NOSTRO TERRITORIO	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 7 di 36

delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”), per cui “le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012”;

- *Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 (recante l’“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”);*
 - *Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 (recante “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Anticorruzione 2016”), che fornisce indicazioni operative in materia di trasparenza e di adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione della corruzione da parte delle amministrazioni;*
 - *Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 (recante “Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”).*
- D.lgs. 97/2016 (recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni*”), che si pone l’obiettivo, da un lato, di riaffermare i principi di legalità e imparzialità che devono governare l’agire pubblico e, dall’altro, di recuperare efficienza ed economicità contrastando i fenomeni di non corretta gestione delle risorse pubbliche. In particolare, il D.lgs. 97/2016 ha esteso gli obblighi di trasparenza, in quanto compatibili, anche agli enti pubblici economici e alle società in controllo pubblico (ad eccezione, tra questi, di taluni soggetti specificamente individuati) ed introdotto, tra il resto, il nuovo istituto dell’*accesso civico generalizzato* agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni;
- D.lgs. 175/2016 (recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” - *Tusp*), che detta una disciplina completa e armonizzata del fenomeno delle società partecipate con l’obiettivo di ottenere un migliore utilizzo delle risorse pubbliche e il perseguimento di risparmi di spesa pubblica anche attraverso una maggiore efficacia e certezza delle regole, nonché la promozione della concorrenza per mezzo del contenimento delle società partecipate.

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 8 di 36

1.3 SCOPO E FINALITÀ


Le presenti misure integrative sono finalizzate a prevenire i c.d. fenomeni di *maladministration* o di *mala gestio* ed i fenomeni corruttivi, intesi non solo quali ipotesi penalmente rilevanti ma anche quali situazioni nelle quali gli interessi privati condizionano in maniera impropria l'azione della società, promuovendo la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità e della trasparenza, quali misure di contrasto e prevenzione della corruzione.

Le situazioni che potenzialmente potrebbero compromettere la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità sono più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dei soggetti tenuti all'applicazione della normativa a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo* ovvero laddove si riscontri l'abuso del potere affidato ad un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni di *maladministration* o di *mala gestio* e dei fenomeni corruttivi, le presenti misure integrative per la prevenzione della corruzione sono volte ad individuare i protocolli di prevenzione per:

- ridurre e contrastare le opportunità che si manifestino c.d. fenomeni di *maladministration* o di *mala gestio* ed i fenomeni corruttivi;
- aumentare la capacità di scoprire fenomeni di *maladministration* o di *mala gestio* e fenomeni corruttivi;
- creare un contesto sfavorevole ai fenomeni di *maladministration* o di *mala gestio* ed ai fenomeni corruttivi.

Alla luce di quanto disposto dalla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'ANAC (recante le “*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici*”), per cui “le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012” e dalla Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 dell'ANAC (recante “*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”) per cui “le misure integrative devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario”

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 9 di 36

che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC", il RTPC, in stretto coordinamento con l'OdV, redigeva le presenti misure integrative per la prevenzione della corruzione, compendiate all'interno di apposita sezione del MOG 231, di cui costituiscono parte integrante.


Il presente documento risulta costituito da una Parte generale e da una Parte speciale.

La **Parte Generale** è composta da una parte introduttiva, concernente la società, il fondamento normativo ex L. 190/2012, lo scopo e le finalità delle presenti misure integrative per la prevenzione della corruzione, le regole di formazione ed informazione con riferimento al Piano e ai relativi regolamenti allegati, alle presenti misure integrative per la prevenzione della corruzione e al Codice Etico, il sistema disciplinare, la modulistica relativa.

La **Parte Speciale** illustra le misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 che Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare per prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi.

All'interno della Sezione Anticorruzione si trovano, altresì, il Piano ed i seguenti allegati:

- 1 – Pianificazione delle pubblicazioni in materia di trasparenza;
- 2 – Mappatura dei rischi,
- 3 – Regolamento sulle attività del Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della Corruzione,
- 4 – Regolamento sull'accesso civico;
- 5 – Regolamento sulla verifica delle condizioni di accesso e svolgimento degli incarichi di amministratore e dirigente,
- 6 – Regolamento sulla segnalazione di condotte illecite.

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 10 di 36

1.4 RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RTPC)


Al fine di garantire la continuità fra l'azione in materia di contrasto alla corruzione e di applicazione della trasparenza intesa quale misura di prevenzione della corruzione e di ottimizzare l'adempimento delle funzioni attribuite dal D.Lgs. 231/01, con verbale del 30.05.2016 il Cda di API assumeva la decisione di identificare il RTPC nell'OdV, conferendo un mandato di durata triennale.

La Determinazione ANAC n.1134/2017 (recante le *Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*) chiarisce che il RTPC non può far parte dell'OdV anche nel caso in cui questo sia collegiale, contestualmente prevedendo un "regime transitorio" in ossequio al quale *al fine di limitare l'impatto organizzativo del nuovo orientamento rispetto a quanto previsto nella determinazione 8/2015, l'indicazione deve essere intesa come valida a regime o qualora ancora non sia stato nominato il RPCT, potendo le società mantenere eventuali RPCT già nominati all'interno degli OdV fino alla scadenza del mandato.*

Pertanto, allo stato e fino allo scadere del mandato triennale, l'OdV coincide con il RPCT.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento sull'attività del Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della corruzione (allegato 3 al Piano), *"sino alla separazione dei rispettivi ruoli, l'Organismo di Vigilanza che svolga funzioni di Responsabile Trasparenza e Anticorruzione si riunisce e opera secondo la disciplina contenuta nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, ma assume le decisioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione a maggioranza dei suoi membri, con prevalenza in caso di parità del voto del Presidente. Si applica il precedente articolo 6, salvo che per gli aspetti attinenti la responsabilità disciplinare, con estensione però all'Organismo in funzione di Responsabile della sanzione della destituzione nei casi ivi previsti."*

Con riguardo ai compiti ed alle modalità di espletamento dell'incarico di RTPC, si rinvia al Piano ed al Regolamento sull'attività del RTPC (all. 3 del Piano).

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 11 di 36

1.5 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

1.5.1 Formazione

Tutti i Destinatari devono essere formati in merito ai contenuti della Legge 190/2012, alla conseguente adozione del Piano e ai relativi regolamenti allegati ed alle presenti misure integrative di prevenzione della corruzione.

API cura ed organizza la tenuta di corsi di formazione, incaricando all'uopo personale qualificato.

Le risorse vanno formate al momento della loro assunzione o comunque entro sei mesi dalla stessa; ogni ventiquattro mesi ovvero in caso di cambiamento di mansioni che incida su comportamenti rilevanti ai fini del Legge 190/2012, occorre sottoporre Tutti i Destinatari ai corsi di aggiornamento.

Il cambiamento di mansioni deve essere comunicato tempestivamente al personale che organizza i corsi.


L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della disciplina in materia di anticorruzione, delle finalità e delle regole di condotta contenute nel Piano e nei relativi regolamenti allegati, nonché in merito alle presenti misure integrative di prevenzione della corruzione.

I corsi di formazione sono indirizzati a tutte le risorse, a prescindere dalla mansione ricoperta, ovvero agli organi apicali, agli organi di controllo, ai dipendenti amministrativi, ai tecnici ed agli operativi, ed i contenuti e le modalità di erogazione della formazione sono adeguati in base alla qualifica delle risorse e del livello di rischio dell'area in cui operano.

A livello esemplificativo, il programma di formazione approfondisce:

- contenuti della L. 190/2012,
- norme penali in materia di reati contro la P.A.,
- contenuti del Piano e dei relativi regolamenti allegati,
- protocolli di prevenzione del rischio di commissione di fenomeni corruttivi ex L. 190/2012,
- conseguenze di carattere disciplinare in caso di violazione del Piano e/o di integrazione di comportamenti illeciti,
- responsabilità ed i compiti a ciascuno attribuiti in materia di prevenzione della corruzione ed in materia di trasparenza,
- aspetti etici dell'attività anche attraverso la valorizzazione dei principi di trasparenza ed integrità,

al fine di garantire e promuovere la legalità ed il corretto funzionamento della società.

 L'INNOVAZIONE È IL NOSTRO TERRITORIO	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 12 di 36

1.5.2 Informazione

API provvede a che Tutti i Destinatari conoscano i contenuti del Piano, dei relativi regolamenti allegati, delle presenti misure integrative per la prevenzione della corruzione, nonché dei vari aggiornamenti mediante la pubblicazione sul sito istituzionale.


Tutti i Destinatari sono tenuti a osservare il Piano e i relativi regolamenti allegati, le presenti misure integrative per la prevenzione della corruzione al fine di prevenire i fenomeni di *maladministration* o di *mala gestio* e i fenomeni corruttivi, nonché ad osservarne i principi ed a contribuire alla loro attuazione.

1.5.3 Informazione verso soggetti terzi

API informa tutti i soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la stessa senza vincoli di dipendenza (partner commerciali, consulenti e altri collaboratori esterni, comunque denominati) in merito all'adozione e/o aggiornamento delle Misure per la prevenzione della corruzione, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il RTPC, in coordinamento con l'OdV, valuterà l'opportunità di fornire indicazioni ulteriori rispetto a quelle già adottate in ordine all'accettazione dei principi contenuti nel Codice Etico di cui al MOG 231.

Sarà valutata, in concreto, la possibilità di inserire all'interno dei contratti stipulati con i terzi specifiche clausole finalizzate a disciplinare comportamenti contrari alle previsioni delle presenti misure integrative di prevenzione della corruzione.

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 13 di 36

1.6 CODICE ETICO


In data 30.11.2004, API adottava il Codice Etico, parte integrante del MOG 231, successivamente sottoposto a periodiche revisioni.

Il Codice Etico di API contiene l'insieme dei principi etico-comportamentali che ispirano l'attività tutta di API stessa anche ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi (ai cui contenuti si rimanda integralmente).

Il Codice Etico deve essere conosciuto da parte di tutte le funzioni aziendali e da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti non occasionali con API. A tal fine, il Codice Etico è diffuso a tutto il personale di API, è pubblicato sul sito internet della società (www.aceapinerolese.it) ed è messo a disposizione nella bacheca aziendale.

L'accettazione del Codice Etico è obbligatoria per tutte le funzioni aziendali e a tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti non occasionali con API.

In caso di violazioni del codice Etico, si rinvia al sistema disciplinare di cui alla Parte Generale del MOG 231, cui si fa rinvio.

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 14 di 36

1.7 SISTEMA DISCIPLINARE

La mancata osservanza delle presenti misure integrative per la prevenzione della corruzione, del Piano e dei relativi regolamenti allegati, costituisce illecito disciplinare perseguibile secondo quanto previsto nel presente Sistema Disciplinare.

1. Condotte sanzionabili

Sono sanzionabili le condotte che comportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazione dei principi etico-comportamentali contenuti nel Codice Etico;
- violazione dei principi contenuti nel Codice disciplinare;
- violazione delle regole circa la diffusione del Codice Etico, la formazione e l'informazione delle risorse e di coloro che intrattengono rapporti non occasionali con API;
- violazione delle misure integrative;
- violazione del Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione e dei relativi regolamenti allegati;
- omesse segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse,
- omessa e/o scorretta applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti nel presente sistema disciplinare;
- abuso dei poteri finalizzato ad ottenere vantaggi privati idoneo a determinare un malfunzionamento nelle attività della società o un pregiudizio all'interesse pubblico ad esse sotteso;
- abuso a fini privati di prerogative discendenti dalla qualità di dipendente idoneo a determinare un malfunzionamento nelle attività della società o un pregiudizio all'interesse pubblico ad esse sotteso.


2. Sanzioni applicabili a Dipendenti e Dirigenti

Dato il principio di tipicità caratterizzante l'intera materia disciplinare, si richiama l'articolo 7 della Legge 300/1970 "Statuto dei Lavoratori", il CCNL di riferimento ed il Codice disciplinare per le parti di competenza.

2.1. Sanzioni applicabili ai Dipendenti

In ossequio al CCNL di categoria applicabile, le condotte di cui all'art. 1 commesse dai dipendenti possono comportare l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- rimprovero/ammonizione verbale;
- rimprovero/ammonizione scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un determinato periodo;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 15 di 36

2.2. Sanzioni applicabili ai Dirigenti

In ossequio al CCNL di categoria applicabile, le condotte di cui all'art. 1 commesse dai dirigenti possono comportare l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- il licenziamento per giustificato motivo (ove si ritenga, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, che la violazione commessa implichi inadeguatezza del dirigente rispetto alla struttura aziendale);
- il licenziamento per giusta causa (che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro sia pure nei limiti del preavviso).

2.3 Disposizioni comuni

Sulla scelta e sull'entità delle suddette sanzioni, il Datore di Lavoro è competente a decidere sulla base delle indicazioni espressamente previste nei CCNL di riferimento.

Il licenziamento che trovi la sua causa o motivo nella segnalazione effettuata dal Dipendente/Dirigente (licenziamento ritorsivo o discriminatorio) è da considerarsi nullo.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Dipendente/Dirigente segnalante.

Per quanto attiene la commissione di fatti di reato, si rinvia all'art. 4.

3. Sanzioni applicabili agli Amministratori

Nel caso in cui le condotte di cui all'art. 1 siano commesse dagli Amministratori, può disporre la revoca dalla carica e/o esperire nei loro confronti l'azione di responsabilità nei casi in cui la violazione commessa costituisca altresì la violazione della legge o dello statuto e con le modalità previste dal codice civile.


4. Commissione di fatti di reato rilevanti ex Legge 190/2012

La commissione di un qualunque fatto di reato rilevante ai sensi della Legge 190/2012 costituisce violazione delle presenti misure integrative per la prevenzione della corruzione e determina l'applicazione delle misure idonee in conformità alle prescrizioni indicate nel CCNL di riferimento e nel Codice disciplinare.

La valutazione circa la gravità della violazione e/o dell'inadempimento posto in essere è rimessa alla valutazione dell'organo a ciò preposto.

La sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti di uno dei soggetti di cui all'art. 2 comporta obbligatoriamente l'attivazione del sistema disciplinare e l'applicazione della sanzione più grave prevista.

La sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti di un Amministratore comporta obbligatoriamente l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3.

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 16 di 36

2 PARTE SPECIALE

2.1 APPROCCIO METODOLOGICO

La Mappatura dei Rischi - allegato 2 del Piano - si pone l'obiettivo di proteggere API da situazioni in cui un soggetto abusi del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati idonei a determinare un malfunzionamento nelle attività della società o un pregiudizio all'interesse pubblico ad esse sotteso.

Ai fini della mappatura delle aree e dei processi a rischio, l'approccio metodologico adottato ha previsto le seguenti fasi:

- esame e studio dell'assetto organizzativo aziendale, a mezzo dell'acquisizione della documentazione di riferimento (organigramma, visura, deleghe, procure, mansionari, Regolamenti, procedure di cui al Sistema di Gestione Integrato, disposizioni operative, etc.);
- esame e studio delle attività di fatto svolte dai rispettivi uffici e sedi, a mezzo di audit presso l'azienda finalizzati alla formalizzazione delle prassi interne con particolare riguardo alle funzioni che rivestono ruoli di vertice nei procedimenti a maggior rischio;
- conseguente mappatura dei processi e delle aree aziendali e individuazione di quelle a maggior rischio, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Società.


L'attività di mappatura - compendiata all'interno della Mappatura dei Rischi (allegato 2 del Piano) - è stata condotta, quindi, secondo le seguenti fasi:

- mappatura dei processi attuati da API, alla luce delle interviste alle risorse responsabili dei processi aziendali;
- valutazione del rischio per ciascun processo;
- trattamento del rischio, valorizzando i regolamenti, le circolari e le procedure già esistenti e prevedendo, se del caso, ulteriori misure di prevenzione.

2.1.1 La mappatura dei processi

La mappatura dei processi consiste nell'individuazione del contesto entro il quale deve essere svolta la valutazione del rischio, in modo da evidenziare le fasi delle quali si compone ed i responsabili di ciascuna di esse.

In particolare, conformemente a quanto previsto dalla disciplina, si è proceduto alla mappatura delle **aree di rischio generali**.

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 17 di 36

In particolare ci si riferisce a:

- A) Acquisizione e progressione del personale**
- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture**
- C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**
- D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**
- E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
- F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
- G) Incarichi e nomine**
- H) Affari legali e contenzioso**


La mappatura delle aree ove potrebbero verificarsi fenomeni corruttivi ha permesso l'individuazione dei seguenti processi a rischio:

- I. Acquisizione e gestione del personale
- II. Progressione di carriera
- III. Affidamento di lavori, servizi e forniture (ivi comprese le prestazioni professionali intellettuali)
- IV. Procedimento per il rilascio di pareri propedeutici al conseguimento delle autorizzazioni
- V. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni
- VI. Procedimento di esproprio/servitù di passaggio
- VII. Richieste di sovvenzioni
- VIII. Gestione dei flussi finanziari (entrate, spese, patrimonio)
- IX. Gestione del servizio (erogazione e vendita beni)
- X. Affari legali e contenzioso

2.1.2 La valutazione del rischio

Tale attività è stata svolta con riguardo a ciascun processo mappato e vede le seguenti fasi:


- identificazione del rischio → consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi;
- analisi del rischio → consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si verifichi e delle conseguenze che il rischio produce (cd. “probabilità” ed “impatto”) per giungere, come previsto dall'allegato n° 5 al PNA, alla determinazione del rischio, rappresentato da un valore numerico dato dalla moltiplicazione della media aritmetica del valore della probabilità e del valore dell'impatto (Rischio inerente = Probabilità complessiva*Impatto complessivo). Si precisa che il rischio è stato così valutato:

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 18 di 36

- $1 < \text{rischio inerente} \leq 8 \rightarrow$ basso
 - $8 < \text{rischio inerente} \leq 16 \rightarrow$ medio
 - $16 < \text{rischio inerente} \leq 25 \rightarrow$ alto.
- ponderazione del rischio \rightarrow consiste nel valutare i rischi in base alla loro efficacia al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. In ossequio a quanto previsto dall'allegato n° 5 del PNA, il valore numerico del rischio è stato calcolato ponderando il valore del rischio inerente con il valore dell'efficacia dei controlli in essere ($\text{Rischio residuo} = \text{Rischio inerente} * \text{Efficacia dei controlli}$). I valori così ottenuti sono stati classificati secondo i seguenti criteri:
- $1 < \text{rischio residuo} \leq 40 \rightarrow$ basso
 - $40 < \text{rischio residuo} \leq 80 \rightarrow$ medio
 - $80 < \text{rischio residuo} \leq 125 \rightarrow$ alto.

2.1.3 Il trattamento del rischio

Tale fase riguarda l'individuazione e la valutazione delle misure che occorre predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio e la decisione di quali rischi trattare prioritariamente rispetto ad altri.

 L'INNOVAZIONE È IL NOSTRO TERRITORIO	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 19 di 36


2.2 LA TIPOLOGIA DEI REATI

API al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 ha ritenuto di dover procedere ad effettuare un'analisi della realtà aziendale evidenziando i processi e le aree a rischio di commissioni di condotte che possano compromettere il buon funzionamento di API stessa.

Pertanto, si è proceduto alla mappatura dei rischi in applicazione a quanto disposto dalla L. 190/2012, dal P.N.A. e dalle Determinazioni emanate dall'ANAC, in forza delle quali le fattispecie corruttive rilevanti sono ulteriori e più ampie rispetto alle fattispecie penalistiche tipicamente corruttive disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 *ter*, c.p..

Il concetto di corruzione che viene preso in considerazione dal P.N.A. ha un'accezione ampia: infatti, esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Il P.N.A. richiama nel proprio campo di applicazione non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, disciplinati nel Titolo II, Capo I del codice penale (artt. 314 - 335 bis c.p.), ma anche quelle situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - emerga un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso dei privati delle funzioni loro attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga solo a livello di tentativo.

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 20 di 36

2.3 MAPPATURA DEI REATI, ANALISI DEI RISCHI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Alla luce di quanto sinora esposto, all'interno della Mappatura dei Rischi (allegato 2 Piano) si è proceduto all'analisi delle fattispecie di reato rilevanti in ottica di prevenzione della corruzione e di buon funzionamento di API.

Va precisato che la maggior parte delle ipotesi di reato richiamate nella Legge 190/2012 riveste la natura di reato proprio, in quanto per la loro commissione occorre che il soggetto agente ricopra la qualifica di *pubblico ufficiale* o di *incaricato di un pubblico servizio*.

La qualifica di **pubblico ufficiale**, ai sensi dell'art. 357 c.p., è riconosciuta a coloro che *esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa* ovvero una funzione che è *disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*.


A titolo esemplificativo (e non esaustivo) riveste la qualifica di pubblico ufficiale:

- il dipendente della società nominato Commissario di Gara, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Responsabile Amministrativo del Procedimento (RAP - Responsabile del Procedimento per la fase dell'Affidamento) o Responsabile Tecnico del Procedimento (RTP);
- il dipendente della società incaricato di curare il procedimento di rilascio del parere propedeutico all'autorizzazione all'allacciamento e/o di rilascio dell'autorizzazione stessa, nonché il procedimento di esproprio e/o di costituzione della servitù di passaggio.


La qualifica di **incaricato di un pubblico servizio**, ai sensi dell'art. 358 c.p., è riconosciuta a colui che presta a qualunque titolo *un pubblico servizio* inteso quale *attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*.

A titolo esemplificativo (e non esaustivo) riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente della società incaricato di verificare le reti di distribuzione, gli impianti e le apparecchiature interne realizzate da nuovi utenti e/o verificare eventuali modifiche apportate alle reti di distribuzione, impianti e apparecchiature interne degli allacciamenti già in atto.

Pertanto, attesa la natura giuridica di API, il tipo di servizio erogato ed i compiti ad essa affidati dallo Statuto, assumono rilevanza le fattispecie che contemplano quale soggetto attivo tanto il

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 21 di 36

pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio in relazione ai processi individuati all'interno della Mappatura dei Rischi (allegato 2 al Piano).

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 22 di 36

2.4 MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2.4.1 MISURE GENERALI

I. Flussi Informativi: obblighi di informazione e tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. “whistleblower”)

Presupposto fondamentale per la prevenzione della corruzione è, altresì, la creazione di una capillare attività di comunicazione interna tra tutti i soggetti coinvolti.

Pertanto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 1 co. 9 lett. c) della L.190/2012, ciascun Destinatario ha precisi obblighi di informazione/segnalazione nei confronti del RTPC, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano e sui relativi regolamenti allegati.

Flussi informativi

Al fine di favorire un controllo diretto ed immediato di eventuali criticità nelle aree considerate a rischio, le presenti misure integrative per la prevenzione della corruzione disciplinano i flussi informativi verso il RTPC.


In particolare, in ossequio a quanto previsto nel Piano e nel Regolamento sull’attività del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione (allegato 3 al Piano), sono stati predisposti i seguenti appositi *Report periodici* da trasmettere trimestralmente al RTPC:

1 - *Report Trimestrale Referenti Anticorruzione*

2 - *Report Trimestrale pubblicazioni trasparenza.*

Tali report devono essere compilati e firmati a cura dei Responsabili di Area Aziendale secondo le rispettive competenze e alla luce delle attività loro affidate in materia di trasparenza e anticorruzione, nonché trasmessi all’indirizzo mail responsabile.trasparenza@aceapinerolese.it corredati degli eventuali allegati, nei dieci giorni successivi alla conclusione del trimestre (pertanto tra il 1° ed il 10 dei mesi di aprile, luglio, ottobre, gennaio).

La mancata/tardiva ingiustificata trasmissione di tali Report costituisce violazione del Piano e dei relativi regolamenti allegati e delle presenti misure integrative per la prevenzione della corruzione e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi del sistema disciplinare sub 1.7.

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 23 di 36

Segnalazioni di condotte illecite

Tutti i destinatari sono tenuti a segnalare al RTPC ovvero all'ANAC ovvero a denunciare all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio lavoro.

API si è dotata di un apposito regolamento volto a disciplinare le modalità di gestione delle segnalazioni di fenomeni corruttivi da parte del RTPC (in merito, si fa rinvio al Regolamento sulla segnalazione di condotte illecite – allegato 6 del Piano).

In ossequio a quanto previsto dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001¹, il segnalante è tutelato da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e penalizzazione, in particolare:

- non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro a motivo della segnalazione;
- gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dalla società sono nulli;
- il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro.

Per quanto concerne le altre misure a tutela del segnalante, i relativi diritti e le relative responsabilità si rimanda integralmente agli artt. 7, 8, 9 e 10 del Regolamento sulla segnalazione di condotte illecite (allegato 6 del Piano).


II. Conflitto di interesse

API presta particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interesse in cui può incorrere il personale.

In particolare, API pretende il rispetto dei principi sanciti dall'art. 6 bis della L. 241/90 con riferimento all'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e controinteressati.

In particolare, ciascuna risorsa è tenuta ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi:

¹ Articolo così come modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179.

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 24 di 36

- propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi;
- di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Ciascuna risorsa è, inoltre, tenuta ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

I comportamenti posti in essere in difformità da quanto sopra costituiscono illecito disciplinare, perseguibili secondo quanto previsto nel Sistema Disciplinare, *sub* 1.7.

Si richiamano, per quanto di competenza, i principi già espressi nella parte dedicata al conflitto di interessi ed in quella dedicata alla tutela del patrimonio di cui al Codice Etico del MOG 231.

III. Meccanismi di accountability

Quanto ai *meccanismi di accountability* si rinvia al Piano e ai relativi regolamenti allegati.


IV. Trasparenza ed accesso alle informazioni

La trasparenza intesa quale accessibilità totale a tutti gli aspetti dell'organizzazione costituisce livello essenziale delle prestazioni per la tutela dei diritti civili e sociali ed è strumento principe in materia di lotta alla corruzione.

API individua una serie di misure volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, quali:

- adozione del Piano e il suo aggiornamento costante, con tutti gli obblighi correlati;
- definizione delle funzioni e la nomina del RTPC;
- definizione e pianificazione degli obblighi di pubblicazione e conseguente aggiornamento costante del sito istituzionale;
- disciplina di attuazione dell'accesso civico;
- azione di sensibilizzazione e formazione del personale aziendale mediante la condivisione e diffusione del Piano e dei relativi allegati, del Codice Etico di cui al MOG 231 e delle presenti misure integrative.

In ossequio a quanto previsto dalla Determinazione 8/2017 (recante “*Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti*”

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 25 di 36

pubblici economici”), la quale chiarisce l’ambito soggettivo di applicazione della normativa in tema di trasparenza e assicura l’adeguata applicazione della normativa stessa da parte delle società controllate o partecipate dallo Stato, API procede alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni relative all’organizzazione e all’attività della società secondo quanto previsto nel Piano e nel documento “*Pianificazione delle pubblicazioni in materia di trasparenza*” (allegato 1 del Piano).

V. *Incompatibilità ed inconferibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali*

Con riguardo al conferimento di incarichi di amministratore e dirigente i candidati devono compilare una dichiarazione di insussistenza di condizioni di inconferibilità e incompatibilità all’assunzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Secondo quanto disposto dal D. lgs 39/2013 s’intende per:


- ***incompatibilità***, “*l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico*”²;
- ***inconferibilità***, “*la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche*

² Con riguardo agli **amministratori**, si applicano:

- art. 9, riguardante le “*incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali*” e, in particolare, il co. 2;
- art. 11, riguardante le “*incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali*”, ed in particolare i co. 2 e 3;
- art. 13, riguardante le “*incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali*”;
- art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento a chi svolge funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

Con riguardo agli **incarichi dirigenziali**, si applica:

- art. 12, riguardante le “*incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali*” (in merito, Determinazione n° 8 del 17 giugno 2015).

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 26 di 36

amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico”³.

La misura, avente carattere temporaneo, è finalizzata all’esclusione di un soggetto da un determinato incarico che non può garantire l’imparzialità nello svolgimento dell’incarico stesso. La mancata compilazione della predetta dichiarazione rappresenta condizione ostativa all’assunzione dell’incarico.

Quanto alla disciplina relativa al sistema di verifica della sussistenza di condizioni ostative al conferimento degli incarichi di Amministratore e di Dirigente della società (inconferibilità), o di condizioni di non compatibilità all’assunzione o allo svolgimento di tali incarichi contestualmente ad altri incarichi, cariche o attività (incompatibilità), nonché agli adempimenti conseguenti, si rinvia al Regolamento sulla verifica delle condizioni di accesso e di svolgimento degli incarichi di amministratore e di dirigente (allegato 5 del Piano).

VI. Attività precedente o successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

La Legge 190/2012 ha introdotto il comma 16 *ter* all’art. 53 del D.lgs. 165/2001 che espressamente prevede che *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Si tratta di una norma che si pone l’obiettivo di evitare l’integrazione di possibili reati di corruzione susseguente, connessi all’impiego da parte di privati di dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza successivamente alla cessazione del loro rapporto di lavoro.


Il rischio che viene considerato è che il dipendente durante il periodo di servizio presso la Pubblica Amministrazione di riferimento possa accordarsi con soggetti privati destinatari di atti autoritativi o

³ Con riguardo agli **amministratori**, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare da:

- art. 3, co. 1, lett. d), sulla “*inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione*”;
- art. 6, sulla “*inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale*”;
- art. 7, sulla “*inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale*”.

Con riguardo ai **dirigenti**, si applica:


- art.3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione (in merito, Determinazione 8/2015 ANAC).

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 27 di 36

negoziali da parte di quest'ultimo per ottenere situazioni lavorative vantaggiose.

Per effetto dell'art. 21 D.Lgs. 39/2013, tale disciplina si estende altresì agli enti di diritto privato in controllo pubblico, prevedendo espressamente che *“Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico”*.

Attesa l'estensione soggettiva operata dall'art. 21 D.Lgs. 39/2013, API rende noto ad Amministratori/Dirigenti/Dipendenti che esercitano poteri autoritativi e negoziali che si applicano le cause ostative di cui al combinato disposto dell'art. 21 del d.lgs. 39/2013 e dell'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001.

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 28 di 36

2.4.2 MISURE SPECIFICHE


E' fatto divieto di porre in essere comportamenti e atti che possano rientrare nelle condotte potenzialmente idonee ad integrare le fattispecie di reato di cui alla Mappatura dei Rischi (allegato 2 del Piano) ovvero concorrere o contribuire a dare causa, o favorire anche indirettamente, tali fattispecie.

Ciascun processo deve risultare tracciabile e deve rispondere al principio generale della segregazione delle funzioni tra coloro che assumono la decisione, coloro che materialmente le danno corso e coloro che sono deputati al controllo.

Per prevenire la commissione delle fattispecie di reato di cui alla Mappatura dei Rischi, oltre al rispetto di quanto stabilito nelle Determinazioni e Delibere ANAC, dei principi di cui al Codice Etico, cui si rinvia integralmente, Tutti i Destinatari sono altresì tenuti a rispettare le ulteriori procedure/comunicazioni/istruzione interne di cui API si è dotata.

In particolare, Tutti i Destinatari, a seconda delle rispettive competenze, sono tenuti a rispettare:

- Statuto
- Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza
- Carta dei Servizi di Igiene Ambientale
- Carta del Servizio Idrico Integrato
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato e relativi allegati
- Regolamento d'utenza del servizio idrico integrato (Allegato A deliberazione del 30.05.2005)
- Nota esplicativa ATO3 - Utenze non allacciate alla pubblica fognatura
- Procedura per l'unificazione dei costi di allacciamento all'acquedotto (Allegato A deliberazione n. 246/2006)
- Comunicazione DG 1/2003 (Disciplina cassa interna)
- Comunicazione 1/2004 (Integrazione alla Comunicazione DG 1/2003 – Disciplina cassa interna)
- Accordo aziendale "Trattamento di trasferta"
- Procedura Interna per la gestione delle trasferte del personale dipendente 1/2013
- Regolamento Interno per la gestione del fondo economale
- Procedura Interna per la gestione delle casse economali
- Regolamento per la disciplina dei contratti
- Procedure di affidamento e relativi importi

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 29 di 36

- Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco degli operatori economici per la fornitura di beni, l'esecuzione di servizi, lavori e servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria
- Procedura di Gestione del Personale
- Regolamento ricerca e selezione del personale.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni di *maladministration* o di *mala gestio* e dei fenomeni corruttivi, Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare le seguenti misure integrative che vanno ad aggiungersi alle misure generali di cui al paragrafo precedente oltrechè ai presidi di cui al Codice Etico ed alle procedure del MOG 231..

I. Gestione delle risorse finanziarie


Nella gestione delle risorse finanziarie API rispetta e pretende il rispetto dei criteri di massima trasparenza, correttezza e veridicità in ossequio alla normativa vigente in ambito contabile e fiscale, in modo da consentire la ricostruzione puntuale di ogni flusso da e verso la società stessa, nonché di quanto previsto nella procedura di Gestione dei Flussi Finanziari (proc. 2) e nella procedura di Gestione degli Affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture (proc. 3) del MOG 231.

Con particolare riguardo alla ***gestione dei flussi finanziari in generale***, è fatto divieto di:

- appropriarsi di denaro o altre cose mobili della società di cui si ha la disponibilità a causa della funzione svolta, esercitando su questi i poteri tipici del proprietario;
- appropriarsi di denaro o altre cose mobili della società allo scopo di fare un uso solo momentaneo della cosa per poi restituirla al termine dell'uso stesso;
- ricevere o ritenere indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità della società giovandosi dell'errore altrui.

Con particolare riguardo alla ***gestione dei flussi afferenti i rimborsi spese*** ciascuna risorsa deve osservare quanto segue:

- le spese di rappresentanza devono sposare il duplice criterio di economicità e opportunità nel rispetto degli obiettivi della società, del Codice Etico, delle procedure aziendali (con particolare riguardo alla Procedura Interna per la gestione delle trasferte del personale dipendente 1/2013) nonché degli accordi aziendali esistenti (con particolare riguardo all'accordo *Trattamento di trasferta*);
- in caso di trasferta, la risorsa interessata è tenuta a:
 - conservare i documenti a sostegno delle spese sostenute;
 - al termine della trasferta, redigere apposita nota spese dettagliata allegando i documenti di cui sopra;

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 30 di 36

- trasmettere la nota spese ed i relativi allegati al Dirigente/Procuratore – Responsabile del settore di appartenenze della risorsa al fine della sua autorizzazione.


Solo una volta ottenuta l'autorizzazione del Dirigente/Procuratore - Responsabile del settore di appartenenza della risorsa, l'Ufficio Personale Organizzazione sistemi – verificata la corretta rimborsabilità delle spese documentate – procede al rimborso.

II. Affidamento di lavori, servizi e forniture

Nell'affidamento di lavori, servizi e forniture, API rispetta e pretende il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione (come meglio descritti nel Codice Etico del MOG231, cui si rimanda integralmente), di quanto previsto nel Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché di quanto previsto nella Procedura di Gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (Procedura 3) del MOG231.

Nella **gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture** deve osservarsi quanto segue:

- rispettare quanto previsto nel codice dei Contratti pubblici, nelle linee guida emanate dall'ANAC, nel Codice Etico del MOG 231, nelle procedure di cui al Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza e nel Regolamento per la disciplina dei contratti;
- garantire la segregazione delle funzioni tra coloro che assumono la decisione, coloro che materialmente le danno corso e coloro che sono deputati al controllo;
- garantire un adeguato livello di formalizzazione, documentazione e archiviazione delle diverse fasi del processo;
- garantire adeguati flussi comunicativi diretti a segnalare tempestivamente al RTPC eventuali promesse di denaro o altra utilità finalizzate ad influenzare l'esito delle procedure di affidamento;
- escludere immediatamente dalla procedura selettiva in corso ed eventuali future nonché dall'albo fornitori l'operatore economico che abbia promesso denaro, beni o altra utilità al fine di influenzare le procedure di gara o turbare il normale andamento della gara;
- definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l'attribuzione dei punteggi e il metodo per la formazione della graduatoria, astenendosi dall'utilizzo di formule oscure o ambigue;
- evitare qualsiasi contatto diretto tra il Dirigente di area ed il fornitore nella fase di esplorazione del mercato e di scelta dell'operatore economico;

 L'INNOVAZIONE È IL NOSTRO TERRITORIO	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 31 di 36

- evitare di limitare artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
- procedere alla pubblicazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture sul sito istituzionale.


È sempre fatto divieto di accettare o promettere beni, denaro o altra utilità, direttamente o indirettamente, al fine di influenzare le procedure di gara o turbare il normale andamento della gara.

III. Rapporti con i soggetti privati e con i soggetti pubblici

Nella gestione dei rapporti con i soggetti privati (altre società e/o utenti) e con i soggetti pubblici, API rispetta e pretende il rispetto della normativa vigente, dei principi di correttezza e trasparenza, nonché dei principi espressi nel Codice Etico del MOG231 e nella procedura Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le PP.AA. (Procedura 7) del MOG 231.

Nella **gestione dei rapporti con i soggetti privati** è fatto divieto di:

- costringere taluno a dare o a promettere a sé o ad un terzo denaro o altra utilità, mediante abuso della propria qualità o dei propri poteri;
- ricevere, nell'esercizio delle funzioni o dei poteri, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o da accettarne la promessa;
- porre in essere le condotte di cui ai punti che precedono al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- ricevere per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o da accettarne la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio;
- procurare intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto nello svolgimento delle funzioni o del proprio servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti;
- rifiutare indebitamente di compiere atti di ufficio qualificati, il cui compimento risulta strumentale al soddisfacimento di preminenti ragioni di interesse pubblico espressamente tipizzate dalla legge (ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità);
- omettere il compimento di un atto o di omettere risposta (laddove sussiste un obbligo in tal senso) a fronte della diffida ad adempiere presentata dal soggetto privato;

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 32 di 36

- interrompe il servizio, ovvero sospendere il lavoro negli stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio stesso;
- fare regalie su iniziativa personale o attingendo da fondi propri o sociali ma non preventivamente adibiti a tale scopo.

Sono unicamente consentite dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali.

Per dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150,00.

Nella *gestione dei rapporti con i soggetti pubblici* è fatto divieto di:


- stipulare un qualsivoglia accordo criminoso avente ad oggetto il mercanteggiamento delle pubbliche funzioni dietro corrispettivo (denaro o altra utilità);
- indurre in errore, mediante artifici o raggiri, i soggetti pubblici competenti in modo da determinare costoro a compiere un atto di disposizione patrimoniale in loro danno, costituente ingiusto profitto per sé;
- ottenere indebitamente erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di soggetti pubblici (anche sovranazionali), mediante l'induzione in errore dei soggetti pubblici stessi per mezzo di artifici o raggiri;
- fare regalie su iniziativa personale o attingendo da fondi propri o sociali ma non preventivamente adibiti a tale scopo.

Sono unicamente consentite dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali.

Per dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150,00.

IV. Conferimento di incarichi di collaborazione

Nella gestione dei rapporti con i consulenti API rispetta e pretende il rispetto della normativa vigente, in applicazione dei generali principi di trasparenza e correttezza, delle procedure interne

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 33 di 36

aziendali e del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché di quanto previsto nella Procedura di Gestione dei Rapporti Consulenziali (Procedura 10) del MOG 231.

Nella **gestione dei rapporti consulenziali** tutte le risorse sono tenute a:

- rifiutare dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità (ovvero promesse di dazioni, regalie, benefici - sia diretti che indiretti - omaggi, atti di cortesia e di ospitalità) finalizzati ad influenzare il processo di scelta del consulente;
- accettare unicamente dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali.

Sono unicamente consentite dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali.

Per dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150,00.


La società è, inoltre, tenuta a predisporre, pubblicare e curare l'aggiornamento dell'elenco di consulenti.

V. Erogazione del servizio

Nella gestione dell'erogazione del servizio API rispetta e pretende il rispetto di quanto statuito nelle delibere dell'ATO3 e relativi allegati, nella Carta dei Servizi di Igiene Ambientale, nella Carta del Servizio Idrico Integrato, nel Regolamento del servizio idrico integrato e relativi allegati, nel Regolamento d'utenza del servizio idrico integrato (Allegato A deliberazione del 30.05.2005), nella Nota esplicativa ATO3 - Utenze non allacciate alla pubblica fognatura, nella Procedura per l'unificazione dei costi di allacciamento all'acquedotto (Allegato A deliberazione n. 246/2006) e nelle procedure interne aziendali, nonché nella Procedura di Gestione dell'Erogazione del Servizio e Vendita di Beni (procedura 12) del MOG231.

Nella gestione dell'**erogazione del servizio** ciascuna risorsa è tenuta a:

- gestire le trattative commerciali e curare l'esecuzione del contratto secondo l'ordinaria diligenza astenendosi da condotte illecite o lesive dell'interesse lecito dell'utente e in contrasto con quanto contrattualmente pattuito;
- rifiutare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità diretta ad influenzare l'esecuzione del servizio e/o la vendita di beni e darne immediata comunicazione al RTPC;

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 34 di 36

- evitare abusi della propria qualità o dei propri poteri al fine di ottenere la promessa o la dazione di denaro o altra utilità indebiti.


VI. Acquisizione e progressione del personale.

Nelle attività di gestione del personale, API rispetta e pretende il rispetto delle previsioni di Legge esistenti in materia, con particolare riferimento alla normativa vigente in tema di Tutela dei Dati Personali e di Pari Opportunità tra uomo e donna, del CCNL, nonché delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico del MOG231 e di quanto previsto nella Procedura di Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane (procedura 14) del MOG231.

Nella **gestione delle risorse umane** ciascuna risorsa è tenuta a:

- effettuare la valutazione del personale, al fine di procedere ad una modifica della situazione in essere (ovverosia finalizzata all'assegnazione di aumenti retributivi o di premi una tantum, ovvero al cambio di mansioni o alla progressione di carriera), in ossequio alla procedura *Gestione del Personale* e tenendo conto di:
 - fattori oggettivi (quali i titoli di studio, il possesso di patenti di guida, il possesso di patentini di settore, i corsi di specializzazione e formazione seguiti);
 - valutazione del dipendente mediante come risultante dall'intervista al Responsabile del Servizio/Settore;
- rifiutare denaro o beni di altra utilità (o di accettarne la promessa) da parte del candidato che intenda influenzare la selezione; eventuali azioni del candidato in tal senso devono essere immediatamente comunicate al RTPC ed il candidato deve essere immediatamente escluso dall'iter selettivo e da eventuali inter selettivi futuri;
- dare atto dell'esito della valutazione avvalendosi di apposita scheda valutazione posizione/prestazione di cui al Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza⁴;
- non riconoscere e/o consentire progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare indebitamente determinate risorse.

⁴ L'Area responsabile a dare atto dell'esito della valutazione è l'Ufficio Personale Organizzazione Sistemi - Amministrazione risorse umane.

	MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
	REV 2018/00 01.02.2018	Pag. 36 di 36

3 AGGIORNAMENTO

Le presenti misure integrative per la prevenzione della corruzione saranno oggetto di revisione e/o aggiornamento almeno annuale e comunque ogniqualvolta intervengano novelle legislative in materia di anticorruzione ovvero ancora intervengano indicazioni da parte dell'ANAC o venga riscontrata una violazione delle stesse, così come del Piano e del Codice Etico, ovvero muti la struttura interna della società.

L'aggiornamento e/o la revisione delle presenti misure integrative per la prevenzione della corruzione sono affidati al RTPC, in stretto coordinamento con l'OdV (come meglio specificato da ultimo con la Determinazione ANAC n. 1134/2017).